

**COMUNE DI VILLARICCA**

Citta' Metropolitana di Napoli

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
7	12-06-2025

OGGETTO:	ORDINANZA SINDACALE PER LA PREVENZIONE INCENDI, PULIZIA DEI TERRENI INCOLTI E DEI MARGINI DELLE STRADE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL SINDACO**VISTI:**

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), che attribuiscono al Sindaco competenze in materia di igiene, sanità pubblica e sicurezza urbana;
- la Legge n. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", in particolare l'art. 10, comma 2;
- l'art. 14, comma 8 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il D. Lgs. n. 1/2018, recante il "*Codice di protezione civile*" e in particolare l'art.3, comma 1, lett. c), che individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e l'art. 6, comma 1, che definisce le attribuzioni della predetta Autorità;
- il D.L. 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: «*Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile*» ed, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d'interfaccia urbano-rurale, nonché dell'apparato sanzionatorio;
- Legge quadro n. 353/2000 ss.mm.ii. e L.R. 22/05/2017 n. 12 - Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi Boschivi nel triennio 2024-2026;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), in materia di tutela del suolo, dell'aria e dell'ambiente in generale;

- All'interno del territorio comunale sono presenti numerose aree e spazi verdi di proprietà privata che, a causa dell'abbandono o della mancata esecuzione dei necessari interventi di manutenzione e pulizia, versano in condizioni di degrado, con conseguente crescita incontrollata di erba incolta e vegetazione spontanea. In molti casi, siepi e rami si estendono oltre i confini delle proprietà, compromettendo la visibilità della segnaletica stradale e dell'illuminazione pubblica, restringendo la carreggiata e ostacolando la fruizione dei marciapiedi.
- nell'ambito delle operazioni di ripulitura di argini, campi, fossati e calanchi, finalizzate alla rimozione della vegetazione spontanea, viene talvolta fatto un uso improprio e non autorizzato del fuoco, con il conseguente incremento del rischio di incendi, a danno dell'ambiente e della pubblica incolumità;
- con l'arrivo della stagione estiva, le temperature tendono ad aumentare in modo significativo, determinando condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo e alla propagazione degli incendi. La combinazione di caldo intenso, siccità prolungata e presenza di vegetazione secca contribuisce ad accrescere in modo considerevole il rischio di incendi boschivi e di sterpaglia, rappresentando una seria minaccia per l'ambiente, la sicurezza delle persone e la tutela del patrimonio naturale;
- le criticità in argomento si rilevano anche in numerose aree private, prospicienti le strade comunali e provinciali, stante la presenza di fondi in cui non sono eseguiti gli ordinari interventi di pulizia, come il taglio della vegetazione incolta, dei rami di piante e quant'altro rappresenti sporgenze oltre i limiti consentiti nel tratto di competenza stradale.

RILEVATO lo stato di incuria e di abbandono in cui versano numerosi terreni agricoli di proprietà privata, alcuni dei quali in prossimità e/o all'interno del perimetro urbano, peraltro, in alcuni casi ricettacolo di rifiuti, erbe incolte e dimora di ratti, serpi e quant'altro.

CONSIDERATA la necessità di ridurre i rischi derivanti da incendi che possono scaturire, specialmente nella stagione estiva, a causa dell'abbandono e della mancata manutenzione di terreni incolti, cigli stradali, aree limitrofe a fabbricati, abitazioni, capannoni, impianti industriali e infrastrutture pubbliche e private;

RITENUTO di dover adottare provvedimenti urgenti per garantire l'incolumità pubblica, la tutela dell'ambiente e del patrimonio boschivo e agricolo, nonché la sicurezza della circolazione stradale;

RICHIAMATO l'art. 14, comma 8, del Decreto Legislativo 24 Giugno 2014 n. 91 che modifica l'art. 256/bis del decreto Legislativo 152/2006 relativo alla combustione illecita di rifiuti, e prevede che tali disposizioni "*Non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata*";

TENUTO CONTO CHE

- Usualmente, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi viene decretato a partire o dal 01 giugno e fino al 20 settembre di ogni anno, salvo proroghe;
- i Comuni sono tenuti ad attuare le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle Regioni;
- nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle regioni la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;

CONSIDERATO CHE i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità;

RITENUTA la necessità, per quanto sopra esposto, di adottare gli opportuni provvedimenti per finalità di protezione civile, ai sensi dell'art. 50, comma 5 e dell'art. 54, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 12 D. Lgs. n. 1/2018 ovvero misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi ed atte ad evitare od attenuare la recrudescenza del fenomeno all'interno del territorio comunale, vietando tutte quelle azioni che possono originare situazioni di pericolo di incendi e situazioni di danno igienico-sanitario ed ambientale al fine di tutelare la salute, la sicurezza e l'incolumità delle persone e dei beni, mediante Ordinanza Sindacale;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE l'Ordinanza Sindacale sarà efficace non solo durante il periodo di massimo

rischio incendi, **stabilito dal 15 giugno al 30 settembre 2025**, ma anche nei periodi di allerta dichiarati, al fine di ridurre al minimo il rischio di innesco e propagazione degli incendi — in particolare quelli che interessano le aree di interfaccia urbana e rurale. L'Ordinanza potrà inoltre trovare applicazione in qualsiasi altro periodo dell'anno qualora si riscontrino gravi condizioni di incuria o degrado del territorio, con l'obiettivo di tutelare la sicurezza, l'igiene, la sanità pubblica e il decoro urbano, richiamando la cittadinanza all'adozione di comportamenti responsabili e atti a prevenire situazioni di potenziale pericolo.

ORDINA

su tutto il territorio Comunale il divieto assoluto di:

- bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole;
- combustione di residui vegetali forestali;
- qualsiasi tipo di operazione di accensione di fuochi e carbonaie;
- uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
- uso apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- uso di motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- accumulo e stoccaggio all'aperto di fieno, paglia o altri materiali facilmente infiammabili; qualsiasi tipo di operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendi;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;

SI INTIMA:

1. **ai proprietari e/o detentori**, a qualsiasi titolo, di aree agricole non coltivate, aree verdi incolte situate nei centri urbani (quali ville, giardini, ecc.), responsabili di cantieri edili e stradali, amministratori di stabili con aree pertinenziali annesse, nonché ai proprietari di aree adibite a depositi temporanei o permanenti all'aperto in siti inedificati, ciascuno per le rispettive competenze, **è fatto obbligo** di provvedere alla regolare manutenzione degli spazi al fine di mantenerli liberi da rifiuti, materiali putrescibili, macchinari in disuso, carcasse di veicoli, sterpaglie, erba alta, materiali facilmente infiammabili e qualsiasi altro elemento che possa rappresentare un pericolo o un rischio per la salute e la sicurezza di persone e cose;
2. **ai soggetti di cui al punto 1)** di provvedere a proprie cure e spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi ed altri animali infestanti;
3. È obbligatorio, in tutte le aree incolte, provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti o all'aratura del terreno, nonché a tutti gli interventi necessari a prevenire il rischio di incendi, durante tutto l'anno, e in particolare nel periodo di maggiore pericolo;
4. **dal 15 giugno al 30 settembre 2025** è assolutamente vietata l'accensione di fuochi, anche per bruciare residui vegetali, sterpaglie e potature, salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente competente;
5. **il divieto assoluto** di abbandonare o gettare, anche da veicoli in movimento, qualsiasi oggetto o materiale che possa provocare l'innesco di incendi o agevolare la propagazione;
6. **ai proprietari ed ai possessori** di tutte le aree potenziali siti di innesco di incendi boschivi, ossia: bosco, aree assimilate, impianti di arboricoltura da legno, terreni incolti, coltivati e pascoli situati entro 50 metri dalle aree boscate colpite o minacciate da incendio, di garantire il libero accesso per le operazioni di spegnimento e di mettere a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature di cui hanno la disponibilità;

L'osservanza dell'art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi. La trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

I divieti e gli obblighi di cui alla presente ordinanza hanno validità dal 15 giugno al 30 settembre dell'anno in corso, salvo eventuali proroghe che potranno essere disposte in caso di permanenza di condizioni di rischio elevato.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, qualora non costituisca reato ai sensi del Codice Penale (artt. 423, 423-bis, 424, 449, 650, 652) o violazione delle normative vigenti in materia di incendi boschivi e tutela forestale, sarà punito con la sanzione amministrativa prevista dalla Legge n. 353/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

La vigilanza sull'osservanza delle presenti disposizioni è demandata agli Agenti del Comando di Polizia Municipale, agli Agenti del Comando Carabinieri Forestali, nonché agli appartenenti alle Forze di Polizia e agli

organi di Pubblica Sicurezza operanti sul territorio.

La presente ordinanza deve essere affissa in modo visibile su tutto il territorio comunale, in ogni luogo idoneo alla pubblica consultazione.

DISPONE

- che la presente **ordinanza ha efficacia immediata ed è valida fino al 30 settembre 2025**, salvo eventuali disposizioni normative sopravvenute a livello statale o regionale, nonché possibili proroghe motivate da particolari esigenze. Resta comunque obbligatorio, anche oltre il suddetto termine, provvedere alla pulizia, bonifica, diserbo e rimozione dei rifiuti, al fine di prevenire rischi igienico-sanitari e garantire il decoro urbano;
- che la presente ordinanza sia notificata tramite PEC ai soggetti interessati e pubblicata secondo le modalità previste dalla normativa vigente:
 - AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE;
 - AL COMMISSARIATO DI P.S.;
 - AL COMANDO CARABINIERI DI VILLARICCA;
 - AL COMANDO PROVINCIALE VV.F.;
 - AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV URBANISTICA E AMBIENTE;
 - ALL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE;

La stessa è, altresì, inviata al sig. Prefetto della città di Napoli per opportuna conoscenza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Campania nel termine di gg. 60 dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120 decorrenti dalla medesima data.

IL SINDACO

Dott. Francesco Gaudieri

ORDINANZA N. DEL 12-06-2025

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER LA PREVENZIONE INCENDI, PULIZIA DEI TERRENI INCOLTI E DEI MARGINI DELLE STRADE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Il Sindaco
***** *****

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente.